

(N. 2812)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico ed amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 6 febbraio 1953
(V. Stampato N. 3121)

presentato dal Ministro dell'Interno
(SCELBA)

di concerto col Ministro delle Finanze
(VANONI)

e col Ministro *ad interim* del Tesoro
(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 13 FEBBRAIO 1953

Norme sulla riscossione delle rette di spedalità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, recante norme sulla riscossione delle rette di spedalità, sono richiamate in vigore con decorrenza 1° gennaio 1953 ed hanno effetto fino al 30 giugno 1957, con le aggiunte e le modificazioni disposte dalla presente legge.

Art. 2.

Il Ministero dell'interno, entro il 31 luglio di ciascun anno, comunica ai prefetti delle provincie, cui appartengono i Comuni debitori, l'elenco delle anticipazioni effettuate entro l'esercizio finanziario precedente, ai fini della loro notifica ai Comuni medesimi ed ai rispettivi esattori.

I Comuni suddetti sono tenuti ad iscrivere nei rispettivi bilanci di previsione per l'esercizio finanziario successivo le somme dovute da

ciascuno di essi. Le iscrizioni omesse, ritardate od incomplete sono effettuate o regolarizzate, d'ufficio, dalla Giunta provinciale amministrativa.

Art. 3.

I prefetti, entro quindici giorni dalla notifica prevista nell'articolo precedente, danno notizia alle Intendenze di finanza dell'ammontare delle somme dovute da ciascun Comune per rette di ospitalità.

Gli esattori delle imposte, ad ogni scadenza bimestrale e contemporaneamente al versamento delle rate delle imposte erariali, curano il versamento presso la sezione di tesoreria provinciale di un sesto delle somme dovute da ciascun Comune, versando in meno al Comune l'importo corrispondente.

Qualora i ruoli delle sovrimposte comunali non offrano la necessaria disponibilità, le Intendenze di finanza provvedono affinché il carico suindicato sia, in tutto o in parte, imputato ai ruoli delle imposte comunali.

In caso di inadempienza da parte degli esattori, le Intendenze applicano a loro carico le sanzioni stabilite a norma di legge.

Art. 4.

I Comuni interessati, entro sei mesi dalla notifica prevista nell'articolo 2, devono promuovere i provvedimenti necessari per la rivalsa delle spese di ospitalità verso coloro che vi siano tenuti ai termini di legge. L'importo delle ospitalità da recuperare è stanziato fra le entrate dei bilanci di previsione dei Comuni medesimi.

Art. 5.

Per le anticipazioni previste nell'articolo 1 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, il Ministero del tesoro provvederà, con propri decreti, alla riassegnazione nel bilancio del Ministero dell'interno delle somme versate in tesoreria dagli esattori comunali ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.